



Decreto n° 0137 / Pres.

Trieste, 13 giugno 2018

Copia dell'originale firmato digitalmente.

oggetto:

LR 23/1997, ART. 23. SCIoglimento DEL CONSIGLIO COMUNALE DI VILLA SANTINA E NOMINA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO.

Firmato da:

MASSIMILIANO FEDRIGA

in data 13/06/2018


Siglato da:

ERICA NIGRIS

in data 11/06/2018

FRANCO MILAN

in data 12/06/2018

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
il Presidente	

Premesso che nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014 sono stati eletti il Consiglio comunale di Villa Santina ed il Sindaco nella persona del signor Romano Polonia;

Vista la nota del 30 aprile 2018, con la quale il Segretario comunale di Villa Santina informa che il Sindaco del Comune, con nota pervenuta al protocollo comunale nella medesima data al n. 4942, ha presentato le proprie dimissioni dalla carica;

Vista la successiva nota del 19 maggio 2018, con la quale il Segretario comunale di Villa Santina comunica che con separate note, presentate personalmente nella giornata di sabato 19 maggio 2018 ed assunte immediatamente al protocollo comunale, otto consiglieri comunali, sui dodici assegnati al Comune, hanno rassegnato le proprie dimissioni dalla carica;

Vista la legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2;

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9, ed in particolare l'articolo 6, comma 2, il quale ha trasferito all'Amministrazione regionale del Friuli Venezia Giulia la competenza ad emanare provvedimenti concernenti la sospensione e lo scioglimento dei consigli provinciali e comunali e la sospensione, rimozione e revoca degli amministratori, salvo i provvedimenti adottati dallo Stato in base alla normativa antimafia o per motivi di ordine pubblico;

Atteso che, in virtù dell'articolo 23, comma 1, della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23, continuano a trovare applicazione nella Regione Friuli Venezia Giulia gli articoli 37, 37 bis, 39 e 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Constatato che si è verificata la fattispecie prevista dall'articolo 39, comma 1, lettera b), n. 2) (dimissioni della metà più uno dei consiglieri assegnati) della legge 142/1990, nel testo modificato dall'articolo 5, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, quale causa di scioglimento del consiglio comunale;

Atteso che, ai sensi dell'articolo 37 bis, comma 4, della citata legge 142/1990, lo scioglimento del consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del sindaco e della giunta;

Visto il proprio decreto 22 maggio 2018, n. 0123/Pres., con il quale, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 e dell'articolo 39, comma 7, della legge 142/1990, al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa del Comune ed in attesa dell'emanazione del decreto di scioglimento dell'organo consiliare, è stato sospeso il Consiglio comunale di Villa Santina ed è stato nominato il dott. Loris Toneguzzi, dirigente della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, quale Commissario per la provvisoria amministrazione del Comune;

Visto l'articolo 23 della legge regionale 23/1997, ed in particolare il comma 2, il quale prevede che i provvedimenti di scioglimento dei consigli provinciali e comunali sono adottati dal Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali;

Ritenuto di confermare il dott. Loris Toneguzzi quale Commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del Comune di Villa Santina, in quanto persona idonea ad assicurare, con la dovuta competenza, l'amministrazione dell'Ente fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge;

Visto lo Statuto di autonomia;

Vista la legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19 ed, in particolare, l'articolo 5;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 30 maggio 2018, n. 1036;

Decreta

- 1.** Il Consiglio comunale di Villa Santina è sciolto.
- 2.** Il dott. Loris Toneguzzi è nominato Commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del Comune, sino alla elezione del nuovo Sindaco e del nuovo Consiglio, che avrà luogo tra il 15 aprile ed il 15 giugno 2019, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale n. 19/2013.
- 3.** Al Commissario sono conferiti i poteri già esercitati dal Sindaco del Comune, dalla Giunta e dal Consiglio comunali.
- 4.** Al predetto Commissario è riconosciuta l'indennità di carica prevista dall'articolo 23, comma 4, della legge regionale 23/1997. Allo stesso si applica altresì la normativa vigente in materia di rimborso spese per gli amministratori dell'Ente commissariato.
- 5.** Il presente decreto è trasmesso al Comune di Villa Santina, al Commissario del Governo nella Regione Friuli Venezia Giulia ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Udine, nonché pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

- dott. Massimiliano Fedriga -